

## **Allegato 6 – Regolamento di disciplina**

### **Premessa**

Il presente Regolamento di Disciplina si riferisce al Decreto 275 sull'Autonomia e ai modelli disciplinari previsti dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e dal DPR 249 del 24 giugno 1998.

Lo statuto delle Studentesse e degli Studenti dell'Istituto Comprensivo definisce i diritti e i doveri a cui gli studenti sono tenuti.

Viene definita mancanza disciplinare ogni comportamento inadempiente ai succitati doveri e/o comunque non rispettoso dei diritti altrui.

La rilevazione della mancanza disciplinare avviene ad opera di chiunque partecipi all'attività scolastica in qualsiasi funzione.

In conseguenza alla rilevazione delle mancanze disciplinari vengono posti in essere interventi educativi mirati. Viene definito intervento educativo mirato ogni azione tendente a ripristinare nell'alunno un consapevole comportamento rispettoso dei personali doveri scolastici oltre che dei diritti altrui.

Tutti gli interventi educativi mirati dovranno essere attuati nel rispetto dell'individualità e personalità dell'alunna/o, garantendogli la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

Nel caso gli interventi educativi mirati non siano ritenuti sufficienti vengono poste in essere le sanzioni disciplinari. Viene definita sanzione disciplinare ogni azione che tende a modificare tali comportamenti.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Per procedere alle sanzioni disciplinari si deve tener conto della situazione personale dell'alunna/o, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano.

Le sanzioni disciplinari possono essere messe in atto soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunna/o incolpato.

Le sanzioni disciplinari dovranno essere sempre rapportate alla gravità dell'infrazione.

Viene sempre offerta la possibilità all'alunna/o di poter convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

La persistenza di comportamenti scorretti, anche se non gravi, comporta l'irrogazione di sanzioni più gravi.

Laddove non siano individuati i responsabili della mancanza le sanzioni disciplinari possono essere applicate al gruppo classe o all'intera comunità studentesca.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con l'alunna/o e con i suoi genitori al fine di predisporre un efficace rientro nella comunità scolastica. A tal fine l'istituto si coordinerà con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali o, nei casi estremi, con l'autorità giudiziaria.

L'allontanamento dell'alunna/o dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In caso di ricomparsa da parte dell'alunna/o di atti di violenza grave, o caratterizzati da una gravità tale da generare un elevato allarme sociale, o nel caso non siano proponibili ulteriori interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunna/o nella comunità durante l'anno scolastico, il Consiglio d'Istituto può determinare sanzioni rapportate al solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico nei casi meno gravi, mentre può disporre l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'eventuale esame conclusivo del corso di studi in quelli più gravi.

Nei casi in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunna/o, i servizi sociali o, se ne è chiesto il parere, la stessa autorità giudiziaria sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunna/o è consentito iscriversi, anche in corso d'anno scolastico, ad un'altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Mancanze disciplinari** (definizioni generali)

L'alunna/o non assolve assiduamente agli impegni di studio.

L'alunna/o non frequenta regolarmente le attività scolastiche.

L'alunna/o non tiene nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola lo stesso rispetto che richiede per se stessa/o.

L'alunna/o non tiene nei confronti dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiede per se stessa/o.

L'alunna/o non mantiene un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite dalla comunità scolastica ed esplicitate nel patto formativo.

L'alunna/o non indossa un abbigliamento rispettoso delle regole stabilite dalla comunità scolastica ed esplicitate nel patto formativo.

L'alunna/o non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto Comprensivo.

L'alunna/o non utilizza correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici.

L'alunna/o arreca danni al patrimonio proprio, altrui e della scuola.

L'alunna/o non rende accogliente l'ambiente scolastico.

L'alunna/o non ha cura dell'ambiente scolastico.

### **Sanzioni disciplinari** (definizioni generali)

Richiamo orale privato o in classe;

Richiamo verbale ripetuto;

Comunicazione scritta alla famiglia;

Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe

Richiamo scritto sul registro;

Convocazione della famiglia;

Attività specifica in orario scolastico e/o extrascolastico per riparare al danno;

Svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica, quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;

Esclusione dalle uscite o da altre attività scolastiche;  
Sospensione senza allontanamento (l'alunno viene inserito in altra classe o sorvegliato da un docente);  
Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni;  
Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;  
Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno;  
Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio.

### **Organi competenti**

Il primo intervento è del docente o dell'adulto responsabile in quel momento della classe. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a tre giorni sono sempre adottati dal Dirigente Scolastico previo il parere favorevole e vincolante dei Docenti della classe frequentata dall'alunno interessato. Il Dirigente scrive sul registro di classe la sanzione applicata ed i nominativi dei docenti interpellati.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni e fino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni (DPR 235, Art. 4, Comma 9), ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

Per le sanzioni commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame.

### **Contestazione dell'addebito**

I genitori o chi ne ha la tutela devono sempre avere informazione precisa sulle sanzioni comminate alla figlia/o; e nel caso di assegnazione di attività concrete a favore della comunità o sospensione dalle attività scolastiche, devono essere contattati prima dell'irrogazione della sanzione, per esporre eventuali elementi utili per la migliore trattazione del caso.

L'informazione scritta alla famiglia spetta al docente che ha rilevato il comportamento sanzionabile.

Se il comportamento è rilevato da altro personale scolastico, l'informazione spetta al Dirigente Scolastico, previa relazione scritta del soggetto rilevatore.

In caso di danni arrecati a materiali, attrezzature, strutture scolastiche, etc., previa relazione scritta del soggetto che rileva il comportamento sanzionabile, il Dirigente Scolastico scrive alla famiglia precisando l'entità del risarcimento.

Le attività a favore della comunità scolastica vengono di volta in volta scelte dal Dirigente Scolastico o suo delegato, in sede di Consiglio di Classe all'interno di un elenco di attività giuridicamente compatibili e predisposto dal Collegio dei Docenti.

### **Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro applicazione.

Il ricorso va presentato per iscritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico convoca entro i 10 giorni successivi alla ricezione del ricorso l'Organo di Garanzia del Istituto Comprensivo.

L'Organo di Garanzia dovrà rendere pubbliche le proprie decisioni appena terminata l'esamina del caso.

### Organo di Garanzia

Presso l'Istituto Comprensivo è istituito l'Organo di Garanzia con il compito di analizzare e decidere sui Ricorsi alle contestazioni delle sanzioni disciplinari.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito.

L'Organo di Garanzia è composto da 2 rappresentanti dei genitori, 2 docenti, 1 ATA eletti all'interno del Consiglio di Istituto, è presieduto dal dirigente Scolastico.

Sono altresì nominati membri supplenti di tutte le componenti, ossia genitori, docenti e ATA.

Le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri. Nella presa delle decisioni non è ammessa l'astensione dal voto.

In caso di incompatibilità dei membri effettivi, si ricorrerà alla convocazione dei membri supplenti.

I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti o di dimissioni volontarie.

L'organo di garanzia decade alla fine del mandato del Consiglio d'Istituto.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

### Applicazione delle sanzioni

La sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Le sanzioni saranno applicate con gradualità valutando se la mancanza è un fatto occasionale o reiterato nonostante i richiami.

Come già evidenziato nella premessa,

**considerato che** le sanzioni disciplinari, comminate in base alla gravità del comportamento e delle conseguenze da esso derivate, hanno comunque finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente;

**considerato che** tutti gli interventi educativi mirati devono essere attuati nel rispetto della sensibilità, dell'individualità e della personalità dell'alunna/o, oltre che della situazione personale del ragazzo,

ogni sanzione riportata è da considerarsi come la massima applicabile per la mancanza indicata, se non reiterata, dopo aver posto in essere gli interventi educativi mirati e sanzioni di entità più lieve

Mancanza		Tipologia di sanzione disciplinare eventualmente applicabile	
		Sanzione	Organo competente
a	Ritardi	1. Richiamo verbale; 2. Richiamo verbale ripetuto; 3. Comunicazione scritta alla famiglia; 4. Convocazione della famiglia	1) Docente 2) Coordinatore di classe
b	Negligenza nel materiale didattico occorrente		
c	Assenze non giustificate		

d	Non rispetto delle consegne e delle disposizioni da svolgere a scuola		
e	Non rispetto delle consegne da svolgere a casa		
f	Disturbare le attività didattiche.		
g	Usare un linguaggio derisorio e/o offensivo verso i compagni		
h	Tenere accesi e/o utilizzare apparecchi elettronici non di uso didattico (cellulari, video giochi, ecc...)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale;</li> <li>2. Richiamo verbale ripetuto;</li> <li>3. Comunicazione scritta alla famiglia;</li> <li>4. Convocazione della famiglia;</li> <li>5. Ritiro dell'apparecchio elettronico e restituzione alla famiglia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Docente</li> <li>2) Coordinatore di classe</li> </ol>
i	Usare un linguaggio irriverente e/o insolente verso il personale docente e non docente della scuola		
j	Sporcare l'ambiente scolastico		
k	Arrecare danni materiali a strutture, arredi e apparecchiature della scuola o rendersi artefice di furti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale</li> <li>2. Richiamo scritto sul registro;</li> <li>3. Comunicazione scritta alla famiglia;</li> <li>4. Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe</li> <li>5. Convocazione della famiglia;</li> <li>6. Attività specifica in orario scolastico per riparare al danno</li> <li>7. Risarcimento e/o ripristino del danno</li> <li>8. Sospensione senza allontanamento dalla comunità scolastica;</li> <li>9. Esclusione dalle uscite scolastiche;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Docente</li> <li>2) Coordinatore di classe</li> <li>3) Dirigente scolastico</li> <li>4) Consiglio di classe</li> </ol>
l	Ripetuta aggressività verbale nei confronti dei compagni		
m	Generare violenza psicologica verso il personale docente e non docente della scuola e verso i compagni		
n	Impiegare violenza fisica verso i compagni		
o	Impiegare violenza fisica verso il personale docente e non docente della scuola		
p	Responsabilità e messa a repentaglio dell'incolumità delle persone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale;</li> <li>2. Comunicazione scritta alla famiglia</li> <li>3. Richiamo scritto sul registro;</li> <li>4. intervento educativo da parte della scuola e della famiglia e richiesta sostegno psicologico</li> <li>5. Esclusione dalle uscite scolastiche;</li> <li>6. Sospensione senza allontanamento</li> <li>7. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni</li> <li>8. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni</li> <li>9. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno</li> <li>10. Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Docente</li> <li>2. Coordinatore di classe</li> <li>3. Dirigente scolastico</li> <li>4. Consiglio di classe</li> <li>5. Consiglio d'Istituto</li> </ol>